



PROVINCIA DI VERONA

FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ZONA 2

(CIG)

Indice generale

Definizioni.....	2
Clausole di prevalenza.....	2
Oggetto ed importo della fornitura.....	2
Durata dell'accordo, modifiche, proroga.....	2
Fornitura del materiale di ferramenta.....	3
Controlli.....	3
Garanzia definitiva.....	4
Contratto.....	4
Clausola risolutiva espressa del contratto, intimazione ad adempiere, recesso.....	4
Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	5
Intervenuta disponibilità di convenzioni.....	5
Responsabilità dell'Operatore economico.....	5
Sicurezza.....	6
Tracciabilità.....	6
Corrispettivo, fatturazione e reportistica.....	6
Clausola di legalità e codice di comportamento.....	7
Forma delle comunicazioni e domicilio.....	7
Risoluzione delle controversie e foro competente.....	7
Trattamento dati.....	7
Trattamento dati personali (art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).....	8

Articolo 1 Definizioni

1. Nell'ambito del presente documento, ferme le definizioni previste dalla Legge, si intende:
 - 1.1. per “*Provincia*” o “*Ente*”: la Provincia di Verona;
 - 1.2. per “*Operatore economico*” (o in breve “*Operatore*”): l'affidatario del servizio;
 - 1.3. per “*bando*” MEPA: il bando Beni categoria merceologica “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”;
 - 1.4. per elenco prodotti: l'elenco indicativo e non esaustivo dei prodotti acquistabili dalla Provincia di Verona (Allegato 1 al presente Capitolato);
 - 1.5. per “*referenti della Provincia*”: i dipendenti della Provincia posti in contatto con l'operatore economico in merito all'esecuzione dei singoli ordini;
 - 1.6. listino: il listino o elenco prezzi ai quali negli atti della procedura si fa riferimento per consentire la formulazione del preventivo.

Articolo 2 Clausole di prevalenza

1. Il presente documento riporta le condizioni della fornitura e di contratto che prevalgono sulle condizioni generali di contratto per i beni del presente affidamento relativi al bando Beni, Categoria merceologica “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”, dove è inserita la tipologia di acquisto Ferramenta.

Articolo 3 Oggetto ed importo della fornitura

1. L'oggetto dell'affidamento è la fornitura di materiale di ferramenta per la Provincia di Verona, le cui tipologie sono elencate nell'allegato “elenco prodotti”. L'elenco rappresenta un'esemplificazione dei prodotti acquistabili.
2. L'importo totale complessivo presunto del servizio è di euro 12.300,00, oltre I.V.A ed ed escluse opzioni ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti.
3. La Provincia non è obbligata a raggiungere l'importo massimo previsto. L'acquisto dei prodotti dipende dai fabbisogni che si manifestano all'interno dei servizi provinciali.

Articolo 4 Durata del contratto, modifiche, proroga

1. L'affidamento ha durata triennale dalla formale comunicazione di inizio dell'esecuzione e termina in modo anticipato nel caso si raggiunga l'importo totale presunto della fornitura.
2. A seguito dell'affidamento, qualora ne ricorrano i presupposti, la Provincia si riserva di dare esecuzione anticipata alla fornitura in pendenza della stipula del contratto.
3. La Provincia si riserva:
 - 3.1. ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti, l'opzione di:
 - 3.1.1. modificare il contratto fino al 10% dell'importo originario qualora necessario per consentire l'acquisizione di ulteriore materiale utile all'espletamento delle attività della Provincia;
 - 3.1.2. estendere temporalmente la durata del contratto sino ad un ulteriore periodo di sei mesi fermo restando l'importo complessivo della spesa prevista;
 - 3.2. ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice dei contratti di prorogare per ragioni tecniche il contratto per ulteriori 6 mesi e sino al 50% dell'importo originario in caso di impossibilità di aderire a Convenzione o accordo quadro di centrale di committenza e, comunque, nelle more dell'espletamento di autonoma procedura di affidamento.
4. In tutti i casi sopra previsti, l'Operatore economico ha l'obbligo di continuare a fornire il servizio alle medesime condizioni pattuite con la sottoscrizione del contratto.
5. È in ogni caso escluso il rinnovo tacito del contratto.

Articolo 5 Fornitura del materiale di ferramenta

1. L'Operatore economico è obbligato a:

- 1.1. fornire prodotti originali, nuovi, della migliore qualità, esenti da qualsiasi difetto di lavorazione; tutti i prodotti devono rispettare le caratteristiche tecniche generali richieste dal bando MEPA e dalla Categoria merceologica “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”.
 - 1.2. a sostituire immediatamente la fornitura in caso di contestazione e comunque, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della stessa per motivi oggettivi, nonché eventualmente a risarcire i danni nel caso il prodotto o la prestazione abbiano arrecato danno alle attività della Provincia;
 - 1.3. garantire che i prodotti sono conformi alle vigenti norme di sicurezza con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.
2. L’Operatore economico prende atto che le strutture provinciali competenti richiedono la fornitura attraverso il proprio personale con apposito ordine che può riguardare una parte della presente procedura, in genere (con eccezioni per acquisizioni minute urgenti) non inferiore a euro 200,00.
 3. La Provincia si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità dei prezzi proposti.
 4. La consegna della merce è accompagnata dalla relativa bolla.
 5. Gli addetti che fruiscono dei prodotti controllano la corrispondenza tra quanto fornito e la relativa richiesta.
 6. La Provincia immediatamente restituisce all’Operatore economico i prodotti che non sono stati formalmente ordinati e ricusa quei prodotti che non dovessero risultare conformi, sotto l’aspetto qualitativo, a quanto richiesto.
 7. L’accettazione dei prodotti non solleva l’operatore economico dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi non rilevati all’atto della consegna.
 8. L’Operatore economico prende atto che la Provincia individua più fornitori sul territorio provinciale e le sue strutture possono acquistare il materiale in questione dal fornitore più vicino all’ubicazione dei lavori, e/o con il prezzo più conveniente, e/o in possesso del materiale al momento in cui sia necessario acquistarlo.

Articolo 6 Controlli

1. La Provincia, in vigenza contrattuale, ha piena facoltà di esercitare in qualsiasi momento gli opportuni controlli relativi alla corretta effettuazione della fornitura, in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò l’operatore economico possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.
2. Per le penali si applica l’articolo 11 dell’allegato 2 “Condizioni generali della fornitura” del bando “BENI”, nonché le altre norme previste dai documenti MEPA.
3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Operatore economico non esegua il contratto in modo conforme alle prescrizioni del Capitolato, dell’offerta e del Bando.
4. La Provincia recupera la penalità mediante ritenuta sulle liquidazioni del corrispettivo delle prestazioni effettuate. In ogni caso la Provincia può rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’Operatore economico (eventuale) ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che deve in tal caso essere immediatamente reintegrato.
5. Le penali sono cumulabili tra loro.
6. Le penali si calcolano con approssimazione per difetto, senza applicazione dei centesimi di euro.
7. Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute la Provincia ha facoltà di risolvere il contratto, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi, in danno e ferma restando l’applicazione delle penali previste.
8. In ogni caso la Provincia non remunera le prestazioni sino a quando non correttamente eseguite.
9. Resta salvo il diritto ulteriore della Provincia al risarcimento del danno per mancata o inesatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali previste dal presente capitolato e dall’offerta presentata dall’affidatario in sede di gara.

Articolo 7 Garanzia definitiva

Eventuale (La garanzia non è richiesta qualora il ribasso offerto sia pari o superiore al 5%).

1. L’Operatore economico, nel termine indicato dalla comunicazione formale di avvenuta aggiudicazione, è obbligato a costituire la garanzia definitiva, nelle forme e dell’importo previsti dall’articolo 103 del decreto legislativo n. 50/2016.

2. La garanzia definitiva garantisce l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle somme che la Provincia deve eventualmente sostenere a causa dell'inadempimento dell'Operatore economico. Resta salvo per la Provincia l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
3. L'Operatore economico riconosce ed accetta che, nel caso di sue inadempienze contrattuali, la Provincia ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che è obbligato a reintegrarla nel termine assegnatogli se la Provincia abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersene in tutto o in parte. La Provincia può avvalersi della cauzione per la riscossione delle penali applicate, per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni e per il pagamento delle somme dovute dall'Operatore e che la Provincia stessa abbia, a qualunque titolo, anticipato con particolare riferimento alle inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
4. Alla garanzia definitiva si applicano (se dovute) le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016. In questo caso deve essere prodotta copia dichiarata conforme all'originale di ogni certificazione utilizzata per la riduzione.
5. La suddetta garanzia è progressivamente svincolata nei termini e per le entità previsti dall'articolo 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016, utilizzando a tal fine i provvedimenti di liquidazione, direttamente rinvenibili dal portale web della Provincia.
6. La cauzione cessa di avere effetto solo a seguito della verifica all'esatta esecuzione del contratto.

Articolo 8 Contratto

1. L'Operatore economico assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della Provincia.
2. La stipula del contratto è in ogni caso subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del d. lgs. n. 50/2016 oltre che delle prestazioni oggettive che intende assicurare.
3. L'Operatore economico è obbligato a stipulare il contratto, sotto forma di scambio dei documenti di offerta e accettazione generati on line sulla piattaforma del "mercato elettronico" di Consip S.p.A.
4. Il contratto è regolato, oltre che dagli atti e documenti del MEPA, dal presente capitolato che, in caso di contrasto, prevale sulle condizioni e prescrizioni del bando medesimo.
5. Il possesso di detti requisiti deve permanere per tutta la durata contrattuale. La Provincia si riserva di effettuare verifiche in qualsiasi momento durante l'esecuzione del contratto. L'Operatore economico deve in ogni caso comunicare alla Provincia ogni circostanza che possa incidere sul mantenimento del possesso dei requisiti di cui al citato articolo 80 entro 10 giorni dall'avvenimento. La mancanza dei requisiti dichiarati comporta la decadenza dall'aggiudicazione o, se già intervenuta la stipula del contratto, la risoluzione dello stesso con ogni conseguenza anche risarcitoria a carico dell'Operatore economico.

Articolo 9 Clausola risolutiva espressa del contratto, intimazione ad adempiere, recesso

1. Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente e dai documenti MEPA, la Provincia può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile negli ulteriori seguenti casi:
 - 1.1. impiego di personale non dipendente o di soggetti sprovvisti di contratto di collaborazione o violazione degli obblighi nei confronti del personale o accertamento definitivo dell'inosservanza delle norme in materia di tutela del lavoro da parte dell'operatore economico o del subappaltatore;
 - 1.2. violazione della normativa sulla sicurezza;
 - 1.3. violazione delle norme sul trattamento dei dati;
 - 1.4. vertenze promosse verso la Provincia in relazione al contratto e alla sua esecuzione, anche relative al personale o collaboratori dell'Operatore economico, in rapporto alle quali quest'ultimo non intervenga, senza indugio, a sollevare la Provincia stessa, anche in sede giudiziale;
 - 1.5. mancato rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 applicato in analogia per i rapporti diretti tra fornitore e Provincia, nonché di quello adottato dalla Provincia di Verona (indirizzo internet:

9. La Provincia si riserva la facoltà di risolvere il contratto anche per il tramite di intimazione ad adempiere.
10. Oltre a quanto previsto dalla documentazione MEPA, la Provincia ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento in relazione alla ridefinizione del quadro costituzionale ed istituzionale relativamente alle funzioni delle Province, nonché alla loro possibile soppressione quale autonomo livello istituzionale. In tal caso l'Operatore economico non può pretendere alcun indennizzo o somme ad altro titolo salvo il riconoscimento delle prestazioni già effettuate.

Articolo 10 Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. La Provincia e l'Operatore economico si danno reciprocamente atto che trova applicazione per la sospensione dell'esecuzione l'articolo 107 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. Nel caso di sospensioni per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, del citato articolo 107, il risarcimento all'Operatore economico è quantificato secondo i criteri previsti dall'articolo 10, comma 2, lettere a) e b) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49.

Articolo 11 Intervenuta disponibilità di convenzioni

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Provincia si riserva di recedere dal contratto, qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da Centrali di committenza ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Operatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziate.
2. Il recesso diviene operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC con un preavviso non inferiore a 15 giorni.

Articolo 12 Responsabilità dell'Operatore economico

1. L'operatore economico si obbliga a mantenere la Provincia sollevata e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti la fornitura e il servizio oggetto del contratto.
2. L'operatore economico sarà comunque responsabile verso la Provincia di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che la Provincia dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
3. L'operatore economico dovrà comunicare alla Provincia, già in sede di stipula del contratto un proprio responsabile del contratto, che gestirà in via principale tutti i rapporti con il responsabile del procedimento ed i referenti della Provincia, ed al quale sia riferibile l'esattezza e la correttezza dei dati forniti alla Provincia.
4. In particolare, la Provincia non assume alcuna responsabilità nel caso l'operatore economico fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri siano proprietari o detengano la privativa.

Articolo 13 Sicurezza

1. Le operazioni di fornitura non interferiscono con le attività svolte nelle sedi provinciali poiché la stessa non avviene all'interno della Provincia di Verona.
2. Non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, (cosiddetto D.u.v.r.i.), né sono da prevedersi costi per la sicurezza connessi allo specifico appalto;

Articolo 14 Tracciabilità

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010, la Provincia dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è quello in oggetto.
3. La Provincia e l'Operatore economico si danno reciprocamente atto che il presente contratto è risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 15 Corrispettivo, fatturazione e reportistica

1. Il corrispettivo è riconosciuto sulla base degli ordinativi effettuati dalla Provincia, applicando la percentuale unica di ribasso presentata in sede di preventivo sui singoli prezzi unitari esposti in negozio o, ove non presenti, sul listino prezzi unitari rivolti al pubblico praticati alla cassa.
2. La Provincia liquida le fatture previa verifica:
 - 2.1. della correttezza della fornitura sia sotto il profilo qualitativo che della rispondenza dello stesso alle condizioni stabilite dal contratto;
 - 2.2. della regolarità contributiva.
3. La fatturazione deve essere effettuata:
 - 3.1. in modo distinto per uffici ordinanti, attraverso emissione di fattura elettronica al Codice univoco comunicato dalla Provincia e corrispondente all'ufficio ordinante indicato nel buono d'ordine della merce;
4. Il pagamento del corrispettivo è disposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, posticipato rispetto all'adempimento di cui al comma 3, al protocollo generale dell'Ente.
5. La Provincia può chiedere dei report, anche complessivi, in merito ai prodotti ed alle quantità venduti nonché ai costi.
6. La Provincia liquida le fatture relative al servizio in oggetto in favore dell'Operatore economico tramite bonifico presso il "conto corrente dedicato", comunicato da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, alle condizioni di pagamento applicate dal Tesoriere della Provincia al momento del pagamento stesso.
7. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso dalla data di contestazione da parte della Provincia e riprende a decorrere dal ricevimento al protocollo dell'Ente della nuova fattura corretta, con storno di quella precedentemente emessa. In caso di nuova emissione di fattura non corretta il termine è interrotto dalla comunicazione dell'errore da parte della Provincia e inizia a decorrere nuovamente, per l'intero tempo, dal ricevimento della nuova fattura corretta.
8. A discrezione della Provincia, le fatture non riportanti correttamente le somme dovute ai sensi del contratto possono, se la situazione contabile non è risolta entro venti giorni dalla segnalazione, essere liquidate per la sola parte corretta o salvo conguaglio. In ogni caso, tramite la piattaforma dei crediti ed ogni altra eventuale comunicazione, le fatture possono essere respinte per mancata conformità alla contabilità dell'appalto e delle prestazioni rese, con onere dell'impresa di annullamento e remissione, evitando di norma storni parziali.
9. Il corrispettivo è, in ogni caso, comprensivo di tutti gli oneri e prestazioni richieste dal contratto e dal presente documento. L'operatore economico, pertanto, non può pretendere alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio.
10. Il termine di pagamento è interrotto dalla data di acquisizione del documento unico di regolarità contributiva irregolare.
11. Il corrispettivo fissato in sede di affidamento deve rimanere inalterato, con esclusione di qualsiasi aggiornamento.

Articolo 16 Clausola di legalità e codice di comportamento

1. L'Operatore economico si impegna:
 - 1.1. a dare comunicazione tempestiva alla Provincia e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa;
 - 1.2. fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, a riferire tempestivamente alla Provincia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, ovvero ogni altra forma di illecita interferenza che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

- 1.3. L'Operatore economico si impegna ad inserire nei contratti di subappalto – ammissibili solo se dichiarati in sede di gara e preventivamente autorizzati -, e di subcontratto, l'impegno espresso al precedente comma 1.
2. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'Operatore economico porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.
3. La Provincia si riserva di valutare le cd. informazioni supplementari atipiche di cui all'articolo 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 92 del d.lgs. n. 159/2011.
4. L'Operatore economico si obbliga altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 nonché nel codice di comportamento della Provincia di Verona consultabile nella home page del sito della Provincia, alla sezione Amministrazione Trasparente – disposizioni generali – atti generali.

Articolo 17 Forma delle comunicazioni e domicilio

1. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate, a discrezione della Provincia, all'indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata dichiarati dall'Operatore economico.

Articolo 18 Risoluzione delle controversie e foro competente

1. Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Foro territorialmente competente è quello di Verona.

Articolo 19 Trattamento dati

1. Non è previsto il trattamento di dati personali. Ove incidentalmente l'Operatore economico, tramite i suoi addetti, venga a conoscenza di informazioni di qualsiasi natura, le stesse si intendono strettamente riservate e con obbligo di non diffusione, pena la risoluzione del contratto.
2. L'Operatore economico ha comunque l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
3. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Provincia.
4. L'Operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di segretezza anzidetti.

Articolo 20 Trattamento dati personali (art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

1. I dati personali relativi alla partecipazione alla presente procedura sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della gara e per le successive attività inerenti l'eventuale affidamento nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia di procedure di gara per l'affidamento di servizi.
2. La partecipazione alla procedura in questione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla partecipazione alla selezione, raccolti presso l'interessato, si forniscono le seguenti informazioni:
 - 3.1. Titolare del Trattamento dei dati è la Provincia di Verona;
 - 3.2. pec: provincia.verona@cert.ip-veneto.net;
 - 3.3. Via Franceschine n. 10 – 37122 Verona - telefono 0459288611 – fax 0459288618;
 - 3.4. Il Responsabile della Protezione dei dati può essere contattato attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica dpo@boxxapps.com;

4. Finalità e base giuridica: i dati personali, che gli interessati sono tenuti a fornire per partecipare alla procedura, sono trattati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura di gara cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia di procedure di gara per l'affidamento di servizi.
5. Oggetto dell'attività di trattamento: il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archiviazione, registrazione e elaborazione tramite supporti informatici, comunicazione al personale dipendente della Provincia di Verona coinvolto nel procedimento e ai membri di eventuali commissioni di gara designati dall'amministrazione; comunicazioni pubbliche relative alla procedura di gara; altre pubbliche amministrazioni.
6. Modalità di trattamento: il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'articolo 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.
7. Il trattamento è effettuato con modalità in parte informatizzate e comprende le operazioni o il complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, pubblicazione) per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 4.
8. Misure di sicurezza: i dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
9. Comunicazione e diffusione: i dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali. Indicativamente, i dati sono comunicati al personale dipendente della Provincia di Verona coinvolto nel procedimento e ai membri della eventuale commissione di gara designati dall'Ente o altre pubbliche amministrazioni. Sono previste, altresì, comunicazioni pubbliche relative alla procedura di gara.
10. Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati il tempo di espletamento della procedura di gara e successiva rendicontazione e certificazione, e comunque nel termine di prescrizione che è senza limiti di tempo per l'aggiudicatario e quinquennale per i concorrenti non vincitori.
11. Diritti dell'interessato: in qualità di interessato, il richiedente può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine può rivolgersi a: Provincia di Verona, dirigente del servizio contratti pubblici ed al Responsabile della Protezione dei dati sopra indicato.
12. Il Titolare, Provincia di Verona, ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 3 del Regolamento UE 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità, oltre ad ogni ulteriore informazione necessaria ex articolo 13 paragrafo 2 del Regolamento stesso.
13. Diritto di proporre reclamo: in base a quanto previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.